

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-762 del 10/02/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/06, art. 208 - Sogliano Ambiente S.p.A. - Modifica in autotutela delle prescrizioni n. 28 e 45 dell'Allegato A della DET-AMB-2024-4042 del 19.07.2024 che ha modificato l'Autorizzazione DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Sogliano al Rubicone (FC) - Via Ginestreto Morsano n. 14
Proposta	n. PDET-AMB-2025-809 del 10/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dieci FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06, art. 208 - **Sogliano Ambiente S.p.A. - Modifica in autotutela delle prescrizioni n. 28 e 45** dell'Allegato A della DET-AMB-2024-4042 del 19.07.2024 che ha modificato l'Autorizzazione DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di **Sogliano al Rubicone (FC) – Via Ginestreto Morsano n. 14.**

LA DIRIGENTE

Visti:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. è stata rilasciata alla ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14;

Vista la determinazione n. DET-AMB-2024-4042 del 19.07.2024, con la quale si è accolta l'istanza di modifica sostanziale presentata, da parte di Sogliano Ambiente S.p.A. in data 20.07.2023, acquisita ai PG n. 126437-126441-126447-126453-126457-126462 del 20.07.2023, avente ad oggetto quanto segue:

1. modifica delle modalità di stoccaggio dei rifiuti attraverso la realizzazione di sistemi di stoccaggio esterni, costituiti da tre sili in cemento armato di forma cubica, destinati ai rifiuti sfusi in ingresso all'impianto, con resistenza al fuoco delle strutture portanti pari a R 240;
2. modifica dell'Area ovest autorizzata allo stoccaggio rifiuti, che sarà ridotta e allontanata dallo stabile per la porzione di area dedicata ai rifiuti a matrice legnosa. Le aree di stoccaggio dei rifiuti non combustibili quali vetro e metallo saranno invece spostate all'interno del capannone;
3. impermeabilizzazione dell'aiuola verde posta sul lato ovest del piazzale, al fine di garantire una zona di transito e manovra più sicura per i mezzi in arrivo ed in uscita dall'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso. Inoltre, su parte degli spazi pavimentati saranno posizionati il serbatoio dell'olio esausto e il distributore del gasolio;
4. spostamento all'esterno del capannone di tutta la Linea 1 di carico, sul lato ovest. Tale linea di carico sarà composta da due nastri di alimentazione, uno perpendicolare all'altro. Il nastro posto parallelamente al capannone sarà dotato di un nuovo vaglio a tazze, mentre quello posto perpendicolarmente al capannone sarà caratterizzato da una linea di carico collegata direttamente al nastro di selezione, senza quindi passare dal vaglio a tazze. Per la copertura dei nastri di carico del materiale da selezionare e del relativo sistema di vagliatura a tazze è prevista la costruzione di un'ampia pensilina metallica posta in adiacenza alla parete ovest dello stabilimento;
5. estensione dell'area drenata afferente al sistema di trattamento in continuo delle acque meteoriche dilavanti l'area ovest e dai silos e il conseguente adeguamento di tale sistema, senza alcuna modifica alle modalità di trattamento delle acque, oltre alla implementazione dei dispositivi antincendio;

6. riduzione a 575 m² dell'Area est per motivi legati alla prevenzione incendi. L'area drenata afferente al sistema di trattamento in continuo delle acque meteoriche dilavanti l'Area est non subirà invece modifiche;
7. sostituzione del generatore di emergenza da 132 kW a gasolio (afferente al punto di emissione in atmosfera ESN1, non oggetto di autorizzazione in quanto proveniente da impianti compresi alla lettera bb) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) con uno di potenza leggermente superiore e comunque inferiore ai 200 kW;
8. dismissione di alcuni punti di emissione non oggetto di autorizzazione, in quanto in deroga ai sensi dell'art. 272 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che l'accoglimento della modifica proposta ha comportato l'aggiornamento di alcune prescrizioni della autorizzazione vigente, tra le quali:

- la sostituzione della prescrizione n. 29 dell'Allegato A che recitava: *“il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 “Messa in riserva” è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti”*, modificata come di seguito riportato (diventata la prescrizione n. 28 del nuovo Allegato A introdotto con la determina DET-AMB-2024-4042 del 19.07.2024):

“28. i rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12. Unicamente tale operazione (da R1 a R12) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico”;

- l'inserimento della prescrizione n. 45 di seguito riportata:
 - *“45. i rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11. Unicamente tale operazione (da R1 a R11) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico”;*

Dato atto che in data 22.11.2024, con nota acquisita al PG n. 12026 del 22.11.2024, è stato notificato alla scrivente Agenzia il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la determinazione in oggetto;

Considerato che il ricorso presentato verte in particolare sull'introduzione delle prescrizioni n. 28 e n. 45 dell'Allegato A della suddetta DET-AMB-2024-4042 del 19/07/2024 sopra richiamate;

Vista la nota acquisita al PG n. 135134 del 24.07.2024, inviata da Sogliano Ambiente S.p.A. successivamente alla determinazione impugnata, con cui la ditta avanzava delle osservazioni alle prescrizioni n. 28 e 45, con particolare riferimento all'obbligo di riportare sui formulari dei rifiuti in uscita dall'impianto in oggetto all'esito del trattamento R12 e i rifiuti derivanti dalla sola messa in riserva R13, “unicamente” i codici da R1 a R11 per i primi e i codici da R1 a R12 per i secondi;

Ritenuto, a seguito di ulteriori approfondimenti condotti dalla scrivente Agenzia, e tenuto conto della suddetta nota acquisita al PG n. 135134 del 24.07.2024, inviata da Sogliano Ambiente S.p.A. successivamente alla determinazione impugnata, valutare favorevolmente le osservazioni avanzate sulle prescrizioni n. 28 e 45;

Preso atto che anche Sogliano Ambiente S.p.A., come risultante dalla memoria del ricorso, condivide la formulazione del primo periodo della prescrizione n. 28 in quanto riproduce la definizione dell'operazione di recupero R13 contenuta nell'allegato C alla parte quarta D.Lgs. 152/06;

Ritenuto opportuno, in riferimento al secondo periodo della prescrizione in parola, accogliere favorevolmente la formulazione proposta dalla società con la nota del 23 luglio 2024 nella parte in cui suggerisce l'indicazione dell'operazione R13 nel FIR con l'annotazione "R13 funzionale a R...";

Preso atto inoltre delle difficoltà gestionali derivanti dalla necessità per gli impianti di destinazione di mettere in riserva i rifiuti prima delle operazioni finali di recupero, circostanza confermata dal fatto che il F.I.R. non permette, oggi, l'indicazione di due operazioni di recupero nella casella dedicata a tale informazione, che vengono riconosciute dalla scrivente Agenzia e spiegano le ragioni della presente modifica;

Dato atto che l'altra prescrizione contestata è la n. 45 secondo la quale *"i rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11. Unicamente tale operazione (da R1 a R11) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico"*;

Preso atto che, per tale prescrizione, analogamente a quanto esposto per la n. 28, Sogliano Ambiente S.p.A. concorda sulla prima parte della formulazione ritenendola semplice esplicazione di quanto riportato nella norma vigente tale da non precludere in alcun modo la produzione di rifiuti da destinare allo smaltimento dopo la lavorazione R12;

Ritenuto opportuno, in riferimento alla seconda parte della prescrizione in parola, come per la prescrizione n. 28, accogliere favorevolmente la proposta contenuta nella nota del 23 luglio 2024 nella parte in cui suggerisce l'indicazione dell'operazione R13 nel FIR con l'annotazione "R13 funzionale a R ...";

Considerato che l'istruttoria prodromica all'emissione della determinazione di cui all'oggetto rientrava comunque nella fattispecie della modifica sostanziale dell'autorizzazione vigente;

Ritenuto pertanto, sulla base degli approfondimenti condotti dalla scrivente Agenzia, che sussistano le motivazioni addotte da Sogliano Ambiente S.p.A. nel ricorso notificato in data 22.11.2024, con nota acquisita al PG n. 12026 del 22.11.2024, con riferimento alle prescrizioni n. 28 e 45 e che possano essere pertanto parzialmente modificate nel senso proposto dalla società;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento di modifica non sostanziale in autotutela inviata alla ditta in data 10.01.2025, con nota PG n. 3978 del 10.01.2025, relativa alla modifica delle suddette prescrizioni n. 28 e 45 nella quale, per le motivazioni sopra riportate, veniva proposta la formulazione di seguito riportata e si chiedeva alla ditta, al Distretto Territoriale di Arpae e agli Enti in indirizzo di inviare eventuali osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento della stessa:

28. i rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12, ad eccezione dei casi in cui sia necessaria la messa in riserva funzionale all'attività di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006. Resta fermo che qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 finalizzata ad operazioni da R1 a R12, i Formulari di Identificazione del Rifiuto dovranno indicare nelle annotazioni l'operazione di recupero da R1 a R12 che dovrà essere svolta nel medesimo impianto di destino;

45. *i rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11. Qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 finalizzata al recupero finale, i Formulare di Identificazione del Rifiuto dovranno indicare nelle annotazioni l'operazione di recupero finale che dovrà essere svolta nel medesimo impianto di destino. Resta ferma la possibilità di destinare a smaltimento i rifiuti non recuperabili originati dalla lavorazione R12;*

Vista la nota acquisita al PG n. 9425 del 17.01.2025, con cui Sogliano Ambiente S.p.A. comunica di non avere osservazioni in merito alla nuova formulazione delle prescrizioni contestate da ultimo con Ricorso straordinario al Capo dello Stato, così come proposte nella comunicazione di avvio di procedimento suddetta;

Vista la nota prot. n. 23671 del 06.02.2025, con cui il Distretto Territoriale di questa Agenzia, comunica di non avere osservazioni in merito;

Dato atto che gli Enti coinvolti non hanno fatto pervenire osservazioni in merito;

Ritenuto pertanto opportuno modificare in autotutela la determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2024-4042 del 19.07.2024 di modifica dell'Autorizzazione DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i., come sopra riportato;

Dato atto che la modifica in oggetto non comporta l'aumento dei quantitativi di rifiuti e che pertanto non è necessario aggiornare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dalla D.G.R. 1991/03;

Tenuto conto che non sono dovute le spese istruttorie trattandosi di procedimento in autotutela;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del responsabile di procedimento;

DETERMINA

1. di **modificare in autotutela** la determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2024-4042 del 19.07.2024 di modifica dell'Autorizzazione DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. di titolarità della ditta **Sogliano Ambiente S.p.A.** per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152806 sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14**;
2. di **stabilire** che, per le motivazioni in premessa specificate, il presente provvedimento modifica e sostituisce le prescrizioni n. 28 e n. 45 dell'Allegato A “*Gestione rifiuti*” introdotto dalla DET-AMB-2024-4042 del 19.07.2024 di modifica dell'Autorizzazione DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i., come di seguito riportato:
 28. *i rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12, ad eccezione dei casi in cui sia necessaria la messa in riserva funzionale all'attività di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006. Resta fermo che qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 finalizzata ad operazioni da R1 a R12, i Formulare di Identificazione del Rifiuto dovranno indicare nelle annotazioni l'operazione di recupero da R1 a R12 che dovrà essere svolta nel medesimo impianto di destino;*
 45. *i rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11. Qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 finalizzata al recupero finale, i Formulare di Identificazione del Rifiuto dovranno indicare nelle annotazioni l'operazione di recupero finale che dovrà essere svolta nel medesimo impianto di destino. Resta ferma la possibilità di destinare a smaltimento i rifiuti non recuperabili originati dalla lavorazione R12;*
3. di **precisare** che:
 - rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. non modificate dal presente atto, di cui il presente atto è parte integrante e sostanziale;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
4. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
5. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

6. di **dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
7. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
8. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa alla ditta interessata, ad Arpae – Distretto Territoriale di Forlì-Cesena, al Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti, all'Unione Comuni Valle del Savio e Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza.
9. di **dare atto** che:
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.

La Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena

Dr.ssa **Tamara Mordenti**

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.